

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE III

TURISMO - SPETTACOLO - CULTURA - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 98 del 24/07/2018

Raccolta Ufficiale

N. 445

del 27/07/2018

OGGETTO: "L'Estate nella Città delle Grotte". 5^ edizione del San Leo Music Fest – Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 27 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, questo Ente, nell'ottica di un'azione di promozione e sviluppo del territorio, ha inteso, in vista della stagione estiva, programmare un cartellone di eventi, intitolato "L'Estate nella città delle Grotte", per il periodo 01 giugno/30 Settembre 2018, che contempli, tra l'altro, anche, la realizzazione, in sinergia con le Associazioni ideatrici ed organizzatrici, a mezzo di compartecipazione alla spesa, delle sottoriportate manifestazioni ormai consolidate, rientranti nella programmazione dell'Ente e per le quali in bilancio sono previsti specifici capitoli di spesa:

- 8, 9 e 10 giugno 2018 Centro Storico 5[^] edizione del progetto Madrelingua - il dialetto torna ai giovani;
- 23, 24, 25 e 26 agosto 2018 Largo San Leone Magno, 5[^] edizione del San Leo Music Fest:

che con la medesima deliberazione di G.C., per la realizzazione della 5^ edizione del San Leo Music Fest, è stata prenotata, quale compartecipazione dell'Ente alla spesa da sostenersi da parte della Associazione promotrice, la somma € 15.000,00 al cap. 757.02, epigrafato: "San Leo Music Festival: trasferimenti" del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, demandando al Responsabile del competente Settore comunale ogni utile attività per dare compitamente attuata l'iniziativa;

Vista la proposta, agli atti d'ufficio, relativa alla realizzazione della 5[^] edizione della manifestazione in oggetto pervenuta da parte della locale Associazione Culturale Officina Musicale in data 23.07.2018 e registrata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 11253, che riporta il programma ed il calendario dettagliato dell'iniziativa e con la quale l'Associazione

interessata chiede di ottenere benefici economici diretti a titolo di compartecipazione alle spese per un totale di € 15.000,00 per la realizzazione della 5^ edizione della manifestazione San Leo Music Fest, unitamente a benefici economici indiretti quali: esenzione dal pagamento tassa affissione, esenzione del pagamento TOSAP, pagamento diritti SIAE, concessione di energia elettrica per lo svolgimento della attività in programma, concessione di transenne utili a delimitare l'area all'interno della quale verrà svolta la manifestazione;

Richiamato, quindi, il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina "per la concessione di finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive e ricreative e della tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico", approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in data 10.05.1994, esecutiva ai sensi di legge e considerato che, a mente dello stesso, l'Ente, nell'ambito dei settori di intervento ivi contemplati, nella specie "attività turistiche, sportive e ricreative del tempo libero", nonché dello "sviluppo economico", esercita le proprie funzioni per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza con provvedimenti rivolti, tra l'altro, "al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale";

Verificato che:

- la sopra detta istanza prodotta dalla Associazione Culturale Officina Musicale risponde alle
 modalità di presentazione previste dal riferito Regolamento comunale e che, in particolare,
 la stessa è redatta secondo i moduli previsti dal Regolamento, contiene l'indicazione delle
 finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato, delle modalità di realizzazione e dei
 mezzi da impiegarsi, nonché la dichiarazione che la stessa Associazione richiedente "non
 fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito";
- l'Associazione Officina Musicale, costituita, giusta Atto di Costituzione prodotto in allegato all'istanza, in data 07.04.2003, risulta iscritta nell'Albo Comunale delle Associazioni;
- all'istanza è allegato il programma dettagliato della manifestazione, il preventivo finanziario dal quale risultano analiticamente le spese previste e le entrate, ivi comprese quelle a carico della stessa Associazione e che lo stesso non contiene spese ritenute dal vigente Regolamento comunale "non ammissibili" a contributo;

Rilevato che:

- la proposta pervenuta da parte dell'Associazione Culturale Officina Musicale risponde ad entrambi i criteri valutativi "iniziativa proposta" di cui all'art. 6 del sopra menzionato Regolamento comunale;
- l'Associazione richiedente risponde a numero quattro su sei dei criteri valutativi "soggetto richiedente" contemplati dal medesimo Regolamento;
- il preventivo finanziario della manifestazione in oggetto, come prodotto dalla Associazione Culturale Officina Musicale è predisposto per come richiesto dal Regolamento e quantifica il costo della manifestazione in complessivi € 19.000,00 specificando che "nel preventivo dei costi, così come da regolamento comunale, non sono state inserite le spese relative all'ospitalità degli artisti coinvolti nella manifestazione per un totale di € 1.200,00"; Richiamati, in più:
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 in data 29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che consente alla Amministrazione "in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva" di disporre, con apposito atto, "l'esenzione dal pagamento della tassa";
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come integrato dalla Deliberazione di C.C. n. 113 in data 14.07.2004, esecutiva nei modi di legge, che, introducendo il comma 5 agli artt. 33 e 39, prevede la possibilità per l'Amministrazione, "in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva" di disporre, con apposito atto, l'esenzione dal pagamento dell'imposta;

Dato atto, quindi, che l'Associazione Culturale Officina Musicale, associazione non riconosciuta costituita con Atto in data 07.04.2003, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data

29.08.2008 al n. 4811 serie, agisce senza scopi di lucro, e che l'attività associativa, ad oggi in corso, è effettuata "a vantaggio della popolazione del Comune", e che, giusta dichiarazione agli atti d'ufficio, la stessa si è impegnata ad utilizzare la compartecipazione alle spese da erogarsi da parte di questo Ente per l'attuazione della 5[^] edizione del San Leo Music Fest, che si svolgerà nei giorni 23, 24, 25 e 26 agosto 2018 in Largo San Leone Magno, in Largo Bari ed in via Angiulli;

Ritenuto, per tutto quanto sopra detto, in considerazione delle finalità della manifestazione come proposta, di compartecipare, con un contributo di complessivi € 15.000,00, alle spese di realizzazione della 5^ edizione del San Leo Music Fest, che si svolgerà nei giorni 23, 24, 25 e 26 agosto 2018 in Largo San Leone Magno, Largo Bari e via Angiulli, concedendo alla Associazione Culturale Officina Musicale, con sede in Castellana Grotte, nella persona del Presidente Francesco Saponari, anche l'esonero dal pagamento della Tosap per gli eventi in programma che richiedono l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'esonero dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il numero massimo di 20 (venti) locandine e/o manifesti, ove ricorrenti le condizioni regolamentari, il nulla-osta ad allacciare alla rete elettrica della pubblica illuminazione le strumentazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione ed il pagamento dei diritti SIAE;

Ritenuto, altresì, di precisare, sin d'ora, che:

- l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa in oggetto, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative e che l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento sarà posta esclusivamente in capo alla Associazione Culturale Officina Musicale che dovrà, tra l'altro, anche garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni;
- L'evento dovrà essere realizzato sotto la esclusiva, diretta responsabilità della Associazione Culturale Officina Musicale, alla quale competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge, nonché adottare le misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale;
- L'Associazione Officina Musicale dovrà sottoscrivere, tassativamente, prima dell'avvio delle attività di propria competenza, dichiarazione che esoneri esplicitamente l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità in merito alla organizzazione della manifestazione in oggetto;
- la presente compartecipazione da parte dell'Ente alla realizzazione della manifestazione in parola, quantificata in complessivi € 15.000,00, sarà erogata ad avvenuta realizzazione della stessa, previa presentazione di dettagliato rendiconto (Bilancio consuntivo Entrate/Spese) della manifestazione, corredato da relativa documentazione contabile, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di realizzazione di attività che rientrano tutte tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso "lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato";
- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano

esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Lettura, tra l'altro, ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011); Ritenuto, infine, di assumere, per quanto sopra, idoneo impegno di spesa per complessivi € 15.000,00, con imputazione al cap. 757.02, epigrafato: "San Leo Music Festival: trasferimenti" del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;

Visto l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 06.10.2017 avente per oggetto "Nomina del Responsabile del Settore III dell'Ente";

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1 Di compartecipare, in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 91/2018, con un contributo di complessivi € 15.000,00, alle spese di realizzazione della 5^ edizione del San Leo Music Fest, che si svolgerà, all'aperto, nei giorni 23, 24, 25 e 26 agosto 2018 in Largo S. Leone Magno, Largo Bari e via Angiulli, concedendo alla locale Associazione Culturale Officina Musicale, proponente ed organizzatrice dell'iniziativa, nella persona del Presidente Francesco Saponari, vieppiù l'esonero dal pagamento della Tosap per gli eventi in programma che richiedono l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'esonero dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per massimo numero 20 (venti) locandine e/o manifesti, ove ricorrenti le condizioni regolamentari, il nulla-osta ad allacciare alla rete elettrica della pubblica illuminazione le strumentazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione ed il pagamento dei diritti SIAE;
- **2 Di assumere** impegno di spesa per complessivi € 15.000,00 con imputazione al cap. 757.02, epigrafato: "San Leo Music Festival: trasferimenti" del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018:

3 Di stabilire che:

- l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa in oggetto, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative e che l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento sarà posta esclusivamente in capo alla Associazione Culturale Officina Musicale, che dovrà, tra l'altro, anche garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni;
- L'evento dovrà essere realizzato sotto la esclusiva, diretta responsabilità della Associazione Culturale Officina Musicale, alla quale competerà acquisire ogni necessaria

- autorizzazione di legge, nonché adottare le misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, restandone sollevata l'Amministrazione Comunale;
- L'Associazione Officina Musicale dovrà sottoscrivere, tassativamente, prima dell'avvio delle attività di propria competenza, dichiarazione che esoneri esplicitamente l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità in merito alla organizzazione della manifestazione in oggetto;
- **4 Di stabilire**, altresì, che si procederà alla erogazione, in favore dell'Associazione Culturale Officina Musicale, della somma dovuta a titolo di compartecipazione alle spese da sostenersi da parte della stessa, senz'altra formalità che l'intervenuta efficacia della presente, ad avvenuta realizzazione della iniziativa proposta, previa presentazione di dettagliato rendiconto (Bilancio consuntivo Entrate/Spese) della manifestazione, corredato da relativa documentazione contabile, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la dichiarazione, a firma del Presidente, sussistendone i requisiti, che l'Associazione non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

f.to Maria Teresa Impedovo

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 26/07/2018 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 26/07/2018 si attesta la regolarità contabile.

IMP 495/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1184

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 27/07/2018